FONDO PENSIONE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIRIGENTI EX-GRUPPO SIGMA-TAU

ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE-N.1166

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 4-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 252/2005, così come modificato in seguito all'attuazione della Direttiva 2016/2341 (cd. IORP II): "*I fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente ed adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.*

Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. ***Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'art. 17- bis […]***"

Versione del documento	
Versione del documento	4.0
Stato del documento	
Approvato da	Organo di Amministrazione
Data approvazione	15/04/2026
Data ultimo aggiornamento	15/04/2026

Riferimenti normativi, regolamentari e previsioni dell'Ordinamento Interno:

- ✓ Statuto;
- ✓ D.lgs. n. 252/2005 e S.m.i. (in breve: il Decreto);
- ✓ Deliberazione Covip del 29/07/2020 recante "Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al D.lgs. n. 252/2005 dal D.lgs. 147/2018 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341 (in breve: Direttive);

Indice

1 PREMESSA 4

2 ORGANIZZAZIONE DEL FONDO 4

2.1 Organigramma del Fondo 6

2.2 Funzioni fondamentali 13

2.2.1 Funzione di gestione del rischio 14

2.2.2 Funzione di revisione interna 15

3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 17

4 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI 19

5 POLITICA DI REMUNERAZIONE 20

1 Premessa

Il presente documento rappresenta la struttura di governo e amministrativa del Fondo, redatto ai sensi *dell'art. 4 bis comma 1 e 2 del Dlgs. 252/2005*.

Nella prima sezione vengono illustrati i soggetti coinvolti nel governo del Fondo (sia interni che esterni e le relative attribuzioni), nelle sezioni successive viene descritto sinteticamente il funzionamento del sistema dei controlli interni, del sistema di gestione dei rischi nonché gli elementi essenziali della politica di remunerazione adottata dal Fondo pensione previdenza complementare Dirigenti ex-gruppo Sigma Tau. Il Fondo Pensione opera in regime misto a contribuzione definita ed a prestazione definita. Il comparto a contribuzione definita è gestito mediante polizze assicurative, il comparto a prestazione definita, in gestione diretta, consta di un unico aderente alla data di redazione del presente documento.

2 Organizzazione del fondo

Il sistema di governo del Fondo vede quale riferimento apicale Assemblea dei Delegati oltre che il Consiglio di Amministrazione, struttura paritetica con requisiti di onorabilità e professionalità, i cui criteri di funzionamento attribuzione e deliberazione sono definiti dallo Statuto del Fondo cui si rimanda. L'organo di controllo statutariamente previsto è il Collegio dei Sindaci le cui attribuzioni e responsabilità sono definite nel medesimo testo statutario. Il Collegio Sindacale svolge altresì la Funzione di Revisione interna.
Nel prosieguo del presente paragrafo viene descritta la struttura interna del Fondo e le attività esterne ritenute rilevanti ai fini della descrizione dell'Assetto organizzativo.

Nel **grafico 1**, viene data rappresentazione in via del tutto generica dei principali attori/funzioni che caratterizzano la struttura organizzativa di un generico Fondo pensione, elencando quelli che maggiormente fanno parte della vita organizzativa dello stesso.
In particolare, nella fascia in alto vengono rappresentati gli Organi Statutari (Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci), successivamente vengono rappresentati raggruppandoli sotto la voce "Organigramma del Fondo" il Direttore Generale, Le Strutture Operative e gli Outsourcers/Service Amministrativo.

Infine, prendendo in considerazione l'ultima parte del grafico, ovvero quella contornata in blu, vengono rappresentate le Funzioni Fondamentali che maggiormente vengono svolte all'interno del Fondo, ovvero la Funzione di Gestione del Rischio e la Funzione di Revisione Interna.

Nella rappresentazione grafica viene data inoltre raffigurazione delle linee di riporto che ciascun attore/funzione ha nei confronti degli apicali.

Grafico 1 - *principali attori/funzioni che caratterizzano la struttura organizzativa di un generico Fondo pensione*

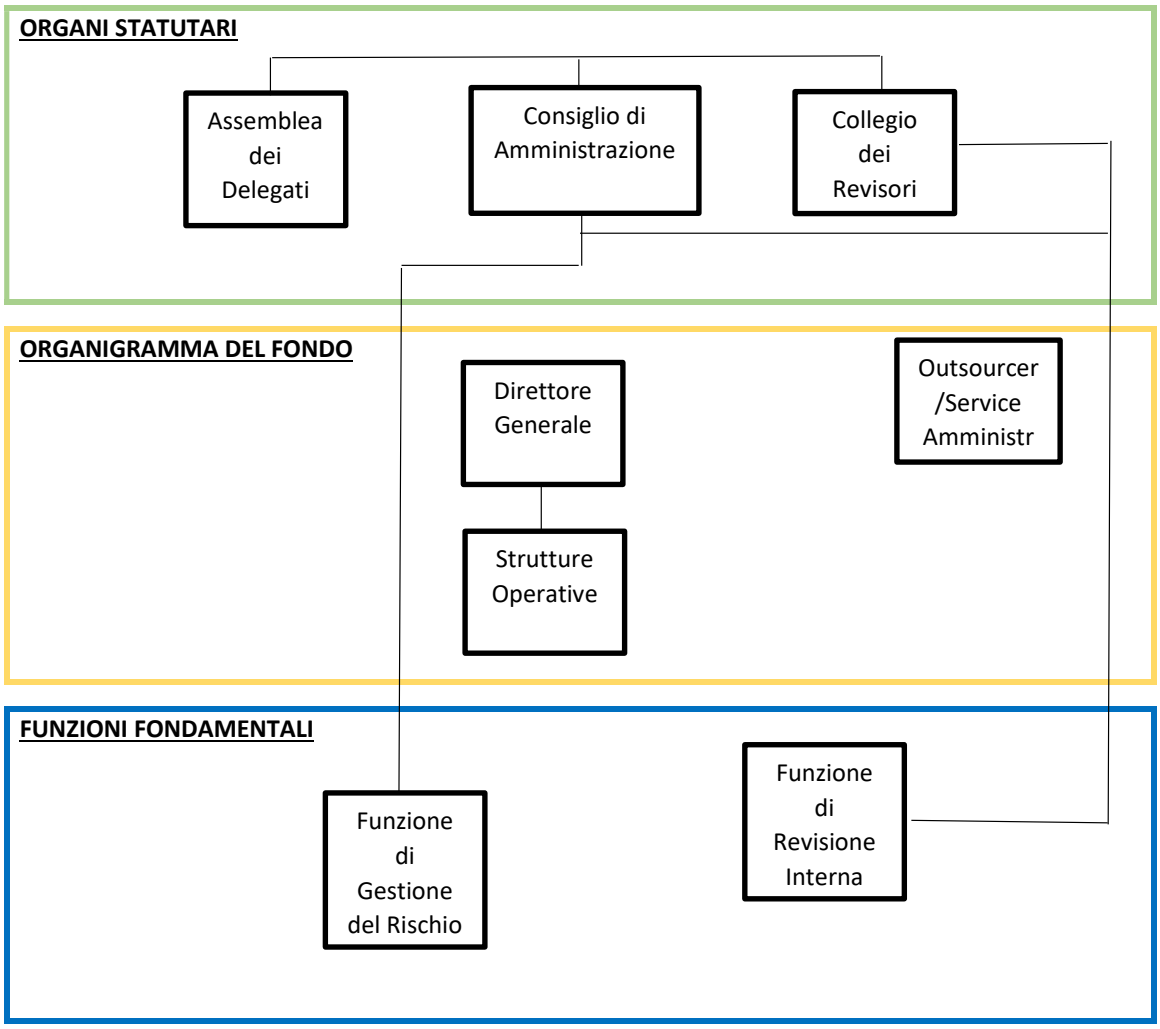

2.1 Organigramma del Fondo

Si rappresenta in seguito l'organigramma interno del Fondo pensione E.P.I.D.S., approvato con il presente documento, attraverso il quale si riesce a comprendere come è strutturato ed organizzato lo stesso, consentendo attraverso la raffigurazione grafica di capire in che modo gli attori/funzioni interagiscono, definendo quindi le line gerarchiche che caratterizzano l'intera struttura. Si ritiene opportuno precisare preliminarmente che, in ossequio al principio di proporzionalità, il Fondo ha una struttura semplice trattandosi di un Fondo Pensione Preesistente che consta meno di cento aderenti. Cionondimeno sono stati previsti tutti i supporti gerarchici e di controllo normativamente previsti al fine di garantire il corretto efficace ed efficiente adempimento degli obblighi di legge.

Dal punto di vista dei riporti gerarchici, il Fondo pensione previdenza complementare Dirigenti ex-gruppo Sigma Tau ha una struttura che vede al vertice il Consiglio di Amministrazione, cui riporta il Direttore Generale, responsabile dell'intera struttura.

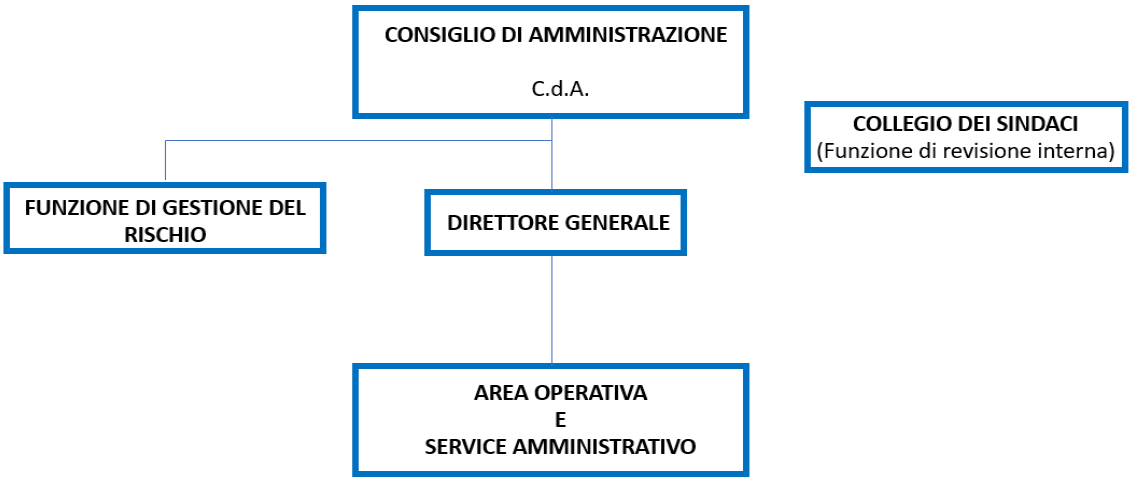

Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- La tenuta dei rapporti con i gestori assicurativi e con gli istituti di credito presso cui sono depositati la liquidità e gli strumenti finanziari;
- La tenuta della contabilità;
- La raccolta della gestione delle adesioni;
- La verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- La gestione delle prestazioni;

- La predisposizione della documentazione da inviare all'autorità di controllo;
- La predisposizione della modulistica e delle misure di trasparenza nei confronti degli associati;
- Lo svolgimento degli adempimenti fiscali e civilistici.

Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità. Esperienza e professionalità.

Alla gestione Amministrativa del Fondo provvede Ellegi Consulenza S.p.A. Il Direttore Generale, nominato esternamente all'outsourcer dal Fondo controlla lo stesso e sovrintende alla complessiva gestione del Fondo.

L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dallo Statuto del Fondo, è demandato a:

- Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei delegati è l'organo deliberativo del Fondo. L'Assemblea è formata da un minimo di 6 ad un massimo di 10 delegati, eletti dagli iscritti, tramite libera elezione, tra quelli che hanno espresso la volontà di candidarsi, secondo modalità e forme stabiliti da un regolamento interno proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea dei delegati in seduta ordinaria.
I Delegati rimangono in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci, nonché sulla nomina del Presidente del Collegio dei sindaci;

- sulla revoca degli amministratori e dei Sindaci quando ricorra una giusta causa;
- sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- sull'approvazione degli eventuali emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge;

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
- sullo scioglimento del Fondo, sulla nomina dei liquidatori e sulle procedure di liquidazione;
- su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 4 componenti eletti dall'assemblea dei delegati.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Fondo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria del Fondo adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati;
- predispone il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea ordinaria nonché la relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP;
- ha l'obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di altre fonti

normative o di disposizioni della COVIP ovvero di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell'ambito delle prerogative ad essa attribuite;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo e, qualora le circostanze lo richiedano, l'eventuale proposta di liquidazione del Fondo;
- nomina il Responsabile del Fondo, determinandone, nel rispetto delle norme di legge e delle relative previsioni statutarie, le attribuzioni;
- avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea;
- definisce la politica di investimento del patrimonio del Fondo e le relative forme di gestione nel rispetto della normativa vigente;
- individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
- verifica i risultati della gestione delle risorse;
- individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto l'assetto della gestione amministrativa del Fondo, adottando le conseguenti iniziative, anche sul piano della stipula degli atti contrattuali;
- individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto, i soggetti cui affidare l'erogazione delle rendite;
- esercita, se del caso, i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- attua adeguate misure trasparenza nei rapporti con gli aderenti;
- cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili;
- vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente e provvede allo svolgimento degli adempimenti di competenza, ivi compresi i necessari obblighi informativi;
- ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- nomina il responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente;
- propone all'Assemblea l'ammontare degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo.

- Sulla base di quanto indicato all'intero del capo I, art.28 comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 2024/1774 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 al TITOLO III – quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici per le entità finanziarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, l'organo di gestione:

  a) ha la responsabilità generale di assicurare che il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici consenta di realizzare la strategia aziendale dell'entità finanziaria conformemente alla sua propensione al rischio e garantisca che il rischio informatico sia considerato in tale contesto;

  b) definisce chiaramente ruoli e responsabilità per tutti i compiti connessi alle TIC;

  c) definisce gli obiettivi di sicurezza delle informazioni e i requisiti in materia di TIC;

d) approva, supervisiona e riesamina periodicamente:

  i. la classificazione dei patrimoni informativi dell'entità finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento, l'elenco dei principali rischi identificati, l'analisi dell'impatto sull'attività e le relative politiche;

  ii. i piani di continuità operativa dell'entità finanziaria e le misure di risposta e recupero di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/2554;

e) assegna e riesamina con cadenza annuale le risorse finanziarie necessarie per soddisfare le esigenze di resilienza operativa digitale dell'entità finanziaria rispetto a tutti i tipi di risorse, compresi i pertinenti programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza delle TIC e le attività di formazione sulla resilienza operativa digitale nonché le competenze in materia di TIC per tutto il personale;

f) specifica e attua le politiche e le misure di cui ai capi I, II e III del titolo III per identificare, valutare e gestire i rischi informatici a cui l'entità finanziaria è esposta;

g) identifica e attua le procedure, i protocolli TIC e gli strumenti necessari per proteggere tutti i patrimoni informativi[1] e le risorse TIC[2];

[1] **Patrimonio informativo**: una raccolta di informazioni, tangibili o intangibili, che è importante proteggere.

[2] **Risorse TIC**: Software o hardware presenti nei sistemi informatici e di rete utilizzati dall'entità finanziaria;

h) garantisce che il personale dell'entità finanziaria sia tenuto aggiornato con conoscenze e competenze adeguate per comprendere e valutare i rischi informatici e il loro impatto sulle operazioni dell'entità finanziaria, in funzione del rischio informatico gestito;

i) stabilisce le modalità di comunicazione, tra cui la frequenza, la forma e il contenuto delle relazioni all'organo di gestione sulla sicurezza delle informazioni e sulla resilienza operativa digitale.

IL PRESIDENTE

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e sta per essa in giudizio.
Il Presidente può compiere atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate.

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- convoca, a seguito di conforme delibera del Consiglio di amministrazione e presiede le sedute dell'Assemblea;
- convoca il Consiglio di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitto di interessi;
- trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
- trasmette alla COVIP ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota descrittiva del contenuto della variazione medesima;
- segnala, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio;
- svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vice Presidente o a singoli consiglieri. Il Presidente può delegare al Vice Presidente il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Gli atti relativi a disposizioni di pagamento sono validamente assunti ove sottoscritti dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale si relaziona con l'outsourcer, controlla l'operato dello stesso e sovrintende tutte le attività del Fondo, riportando all'organo di Amministrazione su tutti i fatti e gli accadimenti rilevanti. Il direttore è stato istituito a decorrere dal mese di dicembre 2020 eliminando la figura di Responsabile del Fondo.
In aggiunta agli incarichi già assunti nella qualità di Responsabile del FONDO, il Direttore Generale è preposto a:

- curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili (ove esistenti);
- realizzare l'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del depositario (ove esistenti);
- supportare l'Organo di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del FONDO e con le risorse disponibili;
- assicurare l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami tempo per tempo pervenuti al FONDO e la connessa reportistica alla COVIP.

- Il Direttore Generale assume la responsabilità dell'efficacia e dell'efficienza nella gestione degli incarichi conferitigli, nonché della rispondenza della gestione stessa degli atti di indirizzo, pianificazione e coordinamento del FONDO.
- Il Direttore Generale risponde per l'attività svolta e per i risultati conseguiti, è tenuto al segreto professionale e non può fornire a terzi informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, o divulgare notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per il FONDO, ovvero danno o vantaggio ingiusto a terzi.

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei sindaci è costituito da 2 componenti effettivi nonché da 2 (due) componenti supplenti anch'essi eletti con le medesime modalità. I delegati in seno all'Assemblea provvedono alla elezione dei Sindaci.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

- Il Collegio dei sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Fondo e sul suo concreto funzionamento.
- Al Collegio dei sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.
- Spetta al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;
- Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- Il Collegio ha l'obbligo di riferire alla COVIP le irregolarità che incidono sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo di cui sia venuto a conoscenza. In tal caso il Collegio trasmette alla COVIP i verbali delle riunioni nelle quali è stata affermata l'esistenza delle irregolarità, nonché i verbali delle riunioni che eventualmente abbiano escluso la sussistenza delle medesime irregolarità se in seno al Collegio si è manifestato dissenso;
- I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, nonché alle riunioni dell'Assemblea. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci, decadono dall'ufficio.
- Il Collegio dei sindaci deve convocare l'Assemblea ove non provvedano gli amministratori.

2.2 Funzioni fondamentali

Le Funzioni Fondamentali del Fondo sono la Funzione di Gestione del Rischio e la Funzione di Revisione Interna. Per le Funzioni è stata redatta una specifica policy a cui si rimanda in ordine a modalità di intervento, linee di riporto e attività di dettaglio. Si illustrano in questa sede le principali attribuzioni previste.

2.2.1 Funzione di gestione del rischio

il Fondo ha istituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Funzione di Gestione dei Rischi, affidando alla stessa l'incarico di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio connesso all'individuazione, alla misurazione, alla valutazione, al monitoraggio, alla gestione e alla rappresentazione su base continuativa dei rischi attuali e prospettici cui il Fondo è o potrebbe essere esposto, sulla base di una visione organica, in modo da consentire l'individuazione tempestiva di modifiche al profilo di rischio. Ciò viene esplicato anche tramite e con il supporto delle altre Funzioni del Fondo in caso di necessità ed attraverso attività di controllo.

I principali compiti della Funzione di Gestione del Rischio:

- concorre alla definizione della politica di gestione del rischio;
- concorre alla scelta dei criteri, delle metodologie e delle ipotesi utilizzate ai fini di misurazione dei rischi;
- mappa i rischi, attuali e prospettici, a cui è soggetto il Fondo, segnalando i rischi individuati come significativi;
- concorre alla definizione degli eventuali limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
- predispone la reportistica nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei responsabili delle strutture operative del Fondo e della Funzione di Revisione Interna circa l'evoluzione dei rischi e l'eventuale violazione dei limiti operativi fissati;
- verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività del Fondo;
- monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio ed il profilo generale di rischio del Fondo.

Oltre alle attività sopra elencate, la Funzione di Gestione dei Rischi monitora le attività esternalizzate ed a tal riguardo la Funzione di Gestione dei Rischi valuta periodicamente i rischi relativi alle singole attività esternalizzate e evidenzia eventuali rischi significativi.

LINEE DI RIPORTO
La Funzione di Gestione del rischio riferisce del Suo operato al Consiglio di Amministrazione.

2.2.2 Funzione di revisione interna

La prestazione della Funzione di Revisione Interna comporta lo svolgimento a carico della Funzione delle attività previste dai Piani approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, e avrà come principali ambiti di controllo quelli indicati dal d.lgs. n. 252/2005 come novellato a seguito del recepimento della Direttiva Iorp II:

- la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo;
- l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- l'adeguatezza ed efficienza del Sistema di Controllo Interno;
- l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate;
- la funzionalità dei flussi informativi.

Nell'ambito dello svolgimento della funzione di Revisione Interna, verranno svolte, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le attività di seguito elencate:

- segnalazione di osservazioni o valutazioni in ordine ai punti di forza e di debolezza identificati nel Sistema di Controllo Interno, nonché indicazione di suggerimenti per il potenziamento dell'efficacia dello stesso ovvero per la correzione dei fattori di vulnerabilità;
- supporto consultivo alle strutture organizzative, su richiesta del Fondo, nell'attività di sviluppo di nuove procedure o di reingegnerizzazione di quelle esistenti finalizzate a migliorare il sistema dei controlli interni;
- predisposizione della relazione annuale contenente la descrizione dell'attività esercitata, i risultati delle analisi e rilevazioni, nonché gli eventuali suggerimenti per il miglioramento del sistema dei controlli interni;
- rappresentazione di valutazioni agli Organi di amministrazione e controllo ovvero agli Organi direttivi del Fondo in relazione a richieste di chiarimenti provenienti dalla COVIP ed inerenti ai profili di competenza della funzione di Revisione Interna;

- segnalazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo di eventuali irregolarità gestionali rilevate nel corso dello svolgimento dell'attività di Revisione Interna.

L'insieme delle attività di Revisione Interna è finalizzato a verificare l'adeguatezza del complessivo sistema di *governance*, fermo restando il principio di proporzionalità dello stesso legato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo (già menzionate). In particolar modo la valutazione verterà a verificare i seguenti profili:

- adeguatezza e trasparenza della struttura organizzativa;
- chiarezza nella ripartizione e appropriatezza nella separazione di responsabilità;
- efficacia ed efficienza del sistema di trasmissione delle informazioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5-bis del D. Lgs. 252/2005, fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, i titolari della Funzione di Revisione Interna comunicano alla COVIP se il Consiglio di Amministrazione del Fondo, al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività, non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:

- quando il responsabile ha rilevato il rischio sostanziale che il Fondo non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato al Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari;
- quando il responsabile ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al Fondo e alle sue attività e l'ha comunicato al Consiglio di Amministrazione;
- e comunque in ogni caso quando il responsabile ha rilevato situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7 del D. Lgs. 252/2005, il Fondo adotta le misure necessarie volte a garantire che il titolare della Funzione di Revisione Interna che effettua le suddette comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo

articolo, sia tutelato contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni.

LINEE DI RIPORTO
Dal punto di vista gerarchico funzionale il titolare della Funzione, coincidente con il Presidente del Collegio Sindacale, riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate, secondo le modalità e la periodicità dallo stesso definite.

3 Sistema di controllo interno

Il Sistema di Controllo Interno può essere definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che consentono la mitigazione ed il monitoraggio dei principali rischi, il quale deve essere in grado di fornire *assurance* al CdA circa il corretto funzionamento dell'operato del Fondo.

Il Sistema di Controllo Interno (in seguito per brevità anche SCI) è da considerarsi dunque non più come un controllo meramente contabile, ma bensì come un processo sempre più complesso che si insinua in tutta la struttura organizzativa, coinvolgendo un numero sempre maggiore di funzioni all'interno del processo di Controllo, diventando così parte integrante dell'attività giornaliera del Fondo.

Obiettivi a cui deve mirare un buon Sistema di Controllo Interno sono:

- Efficacia ed efficienza delle attività operative;
- Attendibilità delle informazioni;
- Compliance alla normativa ed ai regolamenti.

Un efficiente Sistema di Controllo Interno deve essere progettato ed implementato, tenendo in considerazione alcuni aspetti per i quali non si può prescindere, tra i quali gli obiettivi che il Fondo si è posto, la dimensione organizzativa ed i componenti dell'organizzazione.

Lo SCI in linea con le normative e *best practice* Nazionali ed internazionali si articola su tre livelli di controllo:

-**I livello**: controllo affidato alle singole linee operative, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Consiste nelle verifiche svolte da chi mette in atto determinate attività o da chi ne ha la responsabilità di supervisione, detti controlli possono quindi essere effettuati attraverso controlli di tipo gerarchico o incorporati nelle procedure e nei sistemi informatici.

-**II livello**: in questa tipologia di controlli ci si occupa di

-Risk Management identificando, monitorando e controllando tutti i rischi relativi all'intera struttura;

-Compliance, ovvero controlli circa la conformità dei documenti e delle procedure attuate ai regolamenti e alla normativa di riferimento;

-**III livello**: controllo svolto da strutture indipendenti volto ad individuare nel continuo, in via periodica o per eccezioni l'adeguatezza dell'intero sistema di controllo interno. (Internal auditing).

La progettazione ed implementazione dello SCI deve poter fornire supporto alla struttura nell'identificare ed analizzare i rischi e nello sviluppare riposte adeguate alla mitigazione degli stessi, fornendo adeguata reportistica in merito ai rischi individuati ed ai presidi di controllo attuati, il tutto visto in un'ottica di continui flussi informativi di tipo bottom up (dal basso verso l'alto) che consentano un miglioramento continuo dell'intero sistema.

Più in particolare un adeguato Sistema dei Controlli deve individuare al suo interno:

- Il Fattore di Rischio od obiettivo al quale Controllo deve mirare;
- Il Disegno del Controllo;
- Il Responsabile del Controllo;
- La Frequenza con cui il Controllo è effettuato;
- La Modalità di esecuzione;
- La Tracciabilità del Controllo;
- L'Action Owner;
- Livello del Controllo.

Prima di dare sintetica descrizione di ogni componente di cui sopra, è di fondamentale importanza capire prima di sviluppare ed implementare un Sistema di Controllo il processo sul quale lo stesso mira a prendere vita, in quanto solo dopo aver compreso a fondo il meccanismo in cui si muove un determinato processo è possibile individuare, controllare e successivamente monitorare un determinato rischio.

Il primo passo consiste quindi nell'individuare il Fattore di Rischio od obiettivo del controllo, ovvero identificare il rischio sotteso ad un determinato sottoprocesso.

Successivamente si passa alla definizione del Disegno del Controllo, ovvero chiarire il modo attraverso cui vengono adottate le procedure atte alla mitigazione del suddetto rischio, definendone talvolta la frequenza, la quale può variare a seconda del tipo di Controllo e le modalità attraverso cui quest'ultimo viene svolto.

Una volta identificato il rischio e definito il Disegno del controllo, si passa ad identificarne il Responsabile, il quale ha la funzione di monitorare l'attuazione delle procedure definite dal Disegno in questione.

Svolge un ruolo di fondamentale importanza nell'ambito della suddetta trattazione, la tracciabilità del controllo che viene svolto, in quanto solo attraverso la contezza delle evidenze prodotte può essere data dimostrazione dell'effettività/esistenza del presidio di controllo stesso.

Lo SCI, non può funzionare e svilupparsi in modo efficiente senza che vi sia una chiara assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, per questo risulta necessario nell'implementare il Sistema di Controllo interno definire un Action Owner, ovvero un referente/responsabile a cui fare riferimento ed il livello del controllo a cui ci si riferisce (I, II, III livello).

Quanto detto in precedenza, porta quindi a considerare che per avere un efficace ed efficiente sistema di controlli interni, che funga da supporto all'organizzazione, quest'ultimo dovrebbe essere accompagnato da una reportistica di qualità contenenti flussi informativi congrui, tali da garantire un aggiornamento continuo ai vertici ed un successivo ed immediato intervento.

4 Sistema di gestione dei rischi

In linea con quanto disposto dall'art. 5-ter del d.lgs. 252/2005 i Fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica devono dotarsi di un sistema organico di gestione dei rischi che sia in grado di mappare quelli che interessano il Fondo e che disponga delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione.

Il Sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei Fondi pensione o nei suoi outsourcers almeno nelle seguenti aree:

- Gestione delle attività e delle passività;
- Investimenti in derivati cartolarizzazioni e impegni simili;
- Gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- Gestione dei rischi operativi;

- Assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- Rischi ESG, (ambientali, sociali e di governo societario) connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione. Assumendo negli ultimi anni un ruolo di maggior rilievo anche in riferimento al recepimento della direttiva europea UE 2016/2341 IORP II.
- Rischi ICT (Infomation Comunication Tecnology) ovvero, rischi legati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). In quanto i rischi legati alla sicurezza informatica possono avere un impatto significativo sulle operazioni del Fondo, sulla sua reputazione e sulla privacy dei dati. La gestione di detti rischi assumono maggiore enfasi anche a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA) e del Regolamento delegato (UE) 2024/1774 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici

Il sistema di gestione dei rischi si estende anche ai rischi che gravano sugli aderenti e sui beneficiari, comprendendo inoltre quelli relativi alla gestione assicurativa del patrimonio del fondo.

Per facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi è stata prevista l'istituzione di una specifica funzione il cui compito è quello di concorrere alla politica di gestione dei rischi e di facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi verificandone l'efficienza e l'efficacia.

L'organo di amministrazione del fondo ha adottato una politica di gestione dei rischi e tale politica sarà oggetto di riesame almeno con cadenza triennale.

5 Politica di remunerazione

La "*Politica di remunerazione*" (di seguito anche "*Politica*" o "*Policy*") è stata redatta da Fondo Pensione per la previdenza complementare dirigenti ex-gruppo "*SIGMA-TAU*" (di seguito anche "*E.P.I.D.S.*" o "*Fondo*") in ossequio a quanto richiesto dal D.lgs. 252/2005 e S.m.i., nonché ai principi guida dettati in merito dalla COVIP nella Deliberazione Covip del 29 luglio 2020 relativa alle Direttive alle forme

pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.
L'art. 5-*octies* del D.lgs. 252/2005 (così come inserito ex novo dal D.lgs. 147/2018) detta l'obbligo per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica di dotarsi di una politica di remunerazione e individua in modo dettagliato i principi cui la stessa deve uniformarsi, ovvero:

- la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
- la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
- la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
- la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1 del D.lgs. 252/2005;
- la politica di remunerazione è riesaminata almeno ogni tre anni;
- la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

Si intende, quale "remunerazione", ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al fondo.

La politica di remunerazione è definita, prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa;
- la struttura del sistema di remunerazione (es. componente fissa, parte variabile, criteri di attribuzione, ecc.);

- i soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;
- i presidi adottati dal fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo pensione (es. gestori finanziari).

La politica di remunerazione deve essere resa pubblica solo nei suoi elementi essenziali; non rientrano comunque in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli individui che operano per il fondo.